

La semplificazione per i professionisti introdotta dalla IV direttiva antiriciclaggio

# Adeguata verifica senza registri

## Addio obbligo di tenuta, c'è quello di conservazione dati

Pagina a cura  
DI STEFANO LOCONTE  
E BARBARA OGLIARUSO

**N**iente più obblighi di registrazione dei dati a seguito dell'adeguata verifica della clientela: ora è sufficiente conservare le informazioni acquisite. Dal recepimento della IV direttiva antiriciclaggio arriva per i professionisti una semplificazione degli adempimenti antiriciclaggio, snellendo la procedura da formalità e tecnicismi anti-competitivi.

Come noto, il dlgs 90/2017 (entrato in vigore il 4/7/2017) ha apportato numerose modifiche al dlgs 231/2007, tra cui l'abolizione del registro della clientela. Tale modifica ha avuto un impatto dirompente, abrogando uno degli adempimenti più spinosi con il quale il professionista ha dovuto misurarsi per oltre un decennio.

Il previgente art. 36 del dlgs 231/2007, infatti, prevedeva a carico dei professionisti destinatari della normativa (tra cui dottori commercialisti, esperti contabili, notai, avvocati e consulenti del lavoro) l'obbligo di registrazione delle prestazioni professionali oggetto di adeguata verifica della clientela.

Tali registrazioni dovevano contemplare sia informazioni di carattere soggettivo (ovvero riferite al cliente e al titolare effettivo) sia informazioni di carattere oggettivo (ovvero la data di instaurazione del rapporto e la tipologia della prestazione professionale o dell'operazione). Sul punto è intervenuto il dlgs n. 90/2017 che ha modificato il Titolo II del dlgs 231/2007 eliminando il Capo II relativo agli «Obblighi di registrazione». La ratio di tale modifica è stata quella di eliminare formalità e tecnicismi concernenti le modalità di conservazione dei dati e dei documenti ritenuti eccessivi e anti-competitivi. Tuttavia, se da un lato è stato eliminato l'obbligo di tenuta dei registri antiriciclaggio, dall'altro è stata potenziata la tenuta del fascicolo e, in generale, l'obbligo di conservazione. La corretta tenuta del fascicolo, infatti, ha assunto un'importanza sempre maggiore sebbene le concrete modalità per l'adempimento di tale onere debbano, in parte, ancora essere precisate. Quel che è certo, però, è che i fascicoli dovranno tassativamente contenere tutti i dati inerenti il cliente, compresa la scheda di valutazione del rischio, l'informativa privacy e la dichiarazione del cliente.

Il professionista, dunque, deve conservare documenti, dati e informazioni utili a prevenire individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. A tal fine dovranno essere

Disciplina antiriciclaggio, prima e dopo		
	DLGS 231/2007 ante modifiche	DLGS 231/2007 come modificato dal dlgs 90/2017
<b>Obblighi di conservazione</b>	<p>Modalità di conservazione dei dati ed informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. archivio unico informatico;</li> <li>2. archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici;</li> <li>3. registro della clientela</li> </ol> <p>Sono tenuti obbligatoriamente alla tenuta dell'archivio unico informatico (Aui):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• intermediari finanziari indicati nell'art. 11, co. 1, e co. 2, lett. a), società di revisione indicate nell'art. 13, co. 1, lett. a), e</li> <li>• gli altri soggetti indicati nell'art. 14, co. 1, lett. e)</li> </ul>	Conservazione delle informazioni e dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e dei documenti originali (o in copia) necessari per identificare le operazioni
<b>Obblighi di registrazione</b>	<p>Per i soggetti indicati negli artt. 11, 12, 13 e 14: obbligo di tenuta di un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici nel quale registrare tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico professionale, ovvero tenuta di un registro della clientela. Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni</p> <p>Per i soggetti di cui agli artt. 11, comma 1: archivio o repertorio o registro in cui annotare la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente, le generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto ed il codice del rapporto</p>	Cancellato l'obbligo di registrazione dei dati successiva all'adeguata verifica della clientela
<b>Impianto sanzionatorio</b>	<p>Inosservanza obblighi di registrazione: da € 50.000 a € 500.000</p> <p>Inosservanza obblighi di conservazione: non era prevista alcuna sanzione</p>	<p>Inosservanza obblighi di registrazione: non è prevista alcuna sanzione</p> <p>Inosservanza obblighi di conservazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 2.000 violazione «base»</li> <li>• da € 2.500 a € 50.000 violazione «qualificata»</li> </ul>

conservati i documenti acquisiti in sede di adeguata verifica che consentano di ricostruire: (i) la data di instaurazione del rapporto continuativo o di conferimento dell'incarico (ii) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e sulla natura dell'incarico; (iii) data, importo e causalità dell'operazione e i mezzi di pagamento utilizzati.

**Il nuovo sistema sanzionatorio.** Per il principio del favor rei, esclusa anche per il passato la sanzionabilità per mancata tenuta del registro antiriciclaggio. Sui professionisti incombe, però, il rischio di essere puniti in inosservanza degli obblighi di conservazione. Con l'introduzione di un articolato e circostanziato sistema di sanzioni amministrative pecuniarie e l'abolizione di una serie di illeciti amministrativi, infatti, la riforma attuata con l'approvazione del decreto legislativo 90/2017 ha radicalmente innovato l'intero Titolo V del dlgs n. 231/2007. Strumento per combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo

è rappresentato dall'adozione, a livello nazionale, di un efficiente apparato sanzionatorio che contempra misure idonee a contrastare e dissuadere l'inosservanza degli adempimenti antiriciclaggio. L'entrata in vigore del nuovo decreto Aml ha determinato l'abolizione di una serie di illeciti amministrativi, con conseguente archiviazione dei procedimenti pendenti riguardanti gli stessi, tra cui: gli illeciti per violazione degli obblighi di registrazione, l'omessa o irregolare istituzione o tenuta dell'Aui e l'omessa o irregolare istituzione o tenuta del Registro della clientela (artt. 37, 38 e 39 del previgente dlgs n. 231/2007 e art. 57 commi 2 e 3).

Occorre, tuttavia, interrogarsi su come il professionista debba comportarsi in relazione ai registri antiriciclaggio in uso e su cosa possa accadere, in caso di ispezioni o controlli, in ordine all'accertata omessa registrazione relativa al previgente periodo. Secondo le indicazioni della circolare emanata il 6 luglio 2017 dal Mef (nonché secondo le specifiche contenute

nelle Linee guida per gli avvocati pubblicate dal Cnf il 17/7) non essendo più previste delle modalità specifiche per l'assolvimento degli obblighi di tenuta dei registri, la mancata tenuta del registro anche per il passato non è più sanzionabile in forza dell'art. 69 della Legge che regola la successione delle leggi nel tempo.

Come noto, in materia vige il principio per cui «nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione». L'art. 69, invece, ha introdotto, nel caso di successione di differenti disposizioni sanzionatorie, il principio del favor rei optando per la non sanzionabilità di comportamenti o atti che, per effetto di norme sopravvenute, non siano più ritenute meritevoli di sanzioni amministrative ovvero siano sanzionate con minor vigore e, dunque, la mancata tenuta del registro anche per il passato non è più sanzionabile.

Tuttavia, come detto, la soppressione dell'obbligo di regi-

strazione ha comportato un rinvigorimento degli obblighi di conservazione anche sotto il profilo sanzionatorio.

Il legislatore ha, infatti, introdotto una nuova sanzione relativa all'inosservanza degli obblighi di conservazione individuando due distinte fattispecie tipiche:

- la violazione «base» (art. 57, comma 1) non connota dalla presenza di ulteriori elementi qualificanti rispetto al mero riscontro della violazione del precetto, per la quale è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria di € 2.000 (passibile di riduzione fino a due terzi);

- la violazione «qualificata» (art. 57, comma 2) che prevede un intervallo edittale da € 2.500 a € 50.000 in caso di violazioni «gravi, ripetute, sistematiche e plurime».

Trattandosi di una nuova fattispecie sanzionatoria, le violazioni possono avere a oggetto esclusivamente condotte poste in essere successivamente all'entrata in vigore della novella.